

L'appello di Napolitano è sacrosanto: i bambini nati nel nostro Paese siano italiani. Come? Abbandonando lo «ius sanguinis»

L'epoca dei figli globali

La nostra èra impone una rivisitazione del diritto alla cittadinanza. Ecco perché l'Italia deve modificare radicalmente le proprie leggi

di Francesco D'Onofrio

Si fa un gran parlare di cittadinanza, soprattutto all'indomani di alcune molto significative dichiarazioni del Presidente della Repubblica, formulate in un contesto religioso, e concernenti la situazione di molti bambini nati in Italia ma non da cittadini italiani. Si tratta di una questione di grande rilievo che ha avuto sempre un particolare significato anche nell'antichità, come risulta dagli studi condotti specificamente proprio in riferimento a quello che gli storici chiamano l'«evo antico». Ma è nel passaggio al cristianesimo che si può rilevare un accennato e nuovo rilievo del tema della distinzione tra cittadini - che all'epoca si chiamavano *cives* - e non cittadini - che all'epoca si chiamavano barbari -. Il cristianesimo introduce una idea tendenzialmente universale: quella di persona umana.

È proprio in riferimento alla persona che nel corso di oltre duemila anni si è venuto intrecciando qualunque discorso sulla cittadinanza intesa in senso moderno. Nel corso della lunghissima vicenda conosciuta come vicenda della trasformazione dell'Impero cristiano unitario in una pluralità di Stati, la cittadinanza ha pertanto finito con l'assumere un significato tendenzialmente distinto dalla religione, ma mai in fondo - almeno in Europa - contrapposto alla religione medesima. In questa epoca - che possiamo chiamare la «vecchia» globalizzazione - la cittadinanza si è sempre più venuta connotando come la specifica appartenenza a uno specifico Stato. La frammentazione dell'Impero in una pluralità di Stati costituisce,

pertanto, l'inizio della tormentata vicenda dell'istituto della cittadinanza tra ordinamento internazionale e ordinamento interno. Dal punto di vista internazionalistico, si è infatti avuta molta attenzione proprio al problema dei conflitti internazionali concernenti la cittadinanza; dal punto di vista interno, a sua volta, si possono notare tendenze diverse a seconda che si sia stati in presenza di regimi anche formalmente coloniali o di regimi sovrani; di esperienze di emigrazione o di immigrazione. La cittadinanza, pertanto, ha finito con il vivere non sempre in modo pacifico da un lato, il rapporto tra religione e Stato, e dall'altro, il rapporto tra emigrazione e immigrazione. Anche l'Italia non ha fatto eccezione a queste due sostanziali regole in tutto il tempo che va dall'Unificazione a oggi. È proprio nel contesto del processo di Unificazione nazionale che ha finito con l'assumere rilievo particolare anche la specifica religiosità italiana, pur nel lungo periodo nel quale i cattolici non potevano partecipare alla vita politica del neonato Regno d'Italia. Le singole parti del territorio nazionale avevano infatti discipline proprie sul tema della cittadinanza perché, come tutti sappiamo, in alcune parti del territorio nazionale vigevano regimi sostanzialmente statuali autonomi; in altre vi erano regimi sostanzialmente coloniali; in altri infine vi erano regimi ibridi. Per quel che concerne il rapporto tra emigrazione e immigrazione il Regno d'Italia ha conosciuto una forte emigrazione italiana all'estero e una altrettanto forte immigrazione interna: la prima poneva in evi-


denza soprattutto il rapporto di sangue; la seconda si basava sostanzialmente sul suolo sul quale si nasceva. Senza percorrere tutte le tappe di questo processo normativo italiano, è sufficiente ricordare che è del 1912 la legge speciale sulla cittadinanza, peraltro ripetutamente modificata in seguito senza trovare un unico punto di riferimento tra sangue e suolo. La stessa Costituzione repubblicana comprende infatti sia l'esplicita previsione della centralità della persona umana che prescinde dalla cittadinanza, sia la cittadinanza medesima che viene posta a fondamento del principio di eguaglianza senza distinzione - come afferma l'articolo 3 della Costituzione: «di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinione politica, di condizioni personali e sociali». Ma la prevalenza dello *ius sanguinis* sullo *ius soli* diviene Costituzione vigente all'inizio del 2000, allorché si procede alla nuova formulazione del fondamentale articolo 48 della Costituzione, allorché si finisce con il prevedere esplicitamente proprio la «neonata» circoscrizione Estero, fondata infatti sulla attribuzione del potere di voto ai cittadini italiani residenti all'estero. Da un lato, il processo di integrazione europea, e dall'altro l'avvento - anche se tuttora embrionale - della globalizzazione mondiale pone in evidenza il progressivo decadimento del principio dello *ius sanguinis* e della tendenziale universalità del principio dello *ius soli*.

Il processo di integrazione europea - infatti - da un lato sta finendo con il saldare antichi regimi coloniali euro-africani, e dall'altro vede la progressiva espansione di immigrazione

africana in Europa, basata non più sulla razza o sulla religione, ma - sempre più intensamente - sul territorio. L'antica esperienza statunitense di una naturale preferenza dello *ius soli* rispetto allo *ius sanguinis* ha finito infatti con il far convivere territoria-

lità e razza; territorialità e religione. Occorre pertanto essere consapevoli che questa "nuova" globalizzazione sta progressivamente ricomponendo l'antica scissione tra persona e cittadinanza: universale la prima, statut-territoriale la seconda. Que-

sto dunque appare il contesto nel quale anche l'Italia - che è stata a lungo terra di emigrazione all'estero e di immigrazione interna - dovrà tener conto nel modificare radicalmente la propria e antica legge speciale sulla cittadinanza.

 **Un tempo esisteva la distinzione tra cittadini ("cives") e non cittadini ("barbari"). Nel passaggio al cristianesimo invece è stato introdotto un principio più profondo e universale: quello di persona umana**